Prot. n. ----

Lessona, 27.02.2018

Oggetto: Completamento lotto 1 percorso ciclopedonale di Via IV Novembre - Osservazioni al

progetto definitivo - Controdeduzioni

Atteso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 24/11/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica denominata "Completamento lotto 1 percorso ciclopedonale di Via IV Novembre";

- come evidenziato nella relazione illustrativa e nel piano particellare del progetto definitivo in corso d'approvazione, è prevista ai fini della realizzazione dell'opera, l'espropriazione per pubblica utilità di una porzione dell'area censita alla mappa catastale come particella 224 del foglio 20, di proprietà della Sig.ra Carla Torello Viera e dell'area censita come particella 172 del foglio 19, di proprietà della ditta Enel Italia S.R.L.;
- agli Interessati è stata data comunicazione, mediante notifica, di avvio del procedimento espropriativo in data 12.01.2018, rispettivamente con note prot. 249 e 250;

Preso atto che nei trenta giorni successivi alla notifica è pervenuta n. 1 osservazione all'approvando progetto definitivo, formulata dalla Sig.ra Torello Viera Carla e acquisita in data 08.02.2018 con prot. 844;

Consultato in proposito il Professionista incaricato della redazione del progetto, Arch. Simona Botta;

FATTE LE SEGUENTI PREMESSE DI CARATTERE GENERALE E NORMATIVO

Risulta opportuna la seguente premessa di carattere generale giurisprudenziale e normativo, finalizzata ad inquadrare le competenze della Pubblica Amministrazione nell'ambito del procedimento di espropriazione per pubblica utilità:

"Le scelte operate dalla pubblica amministrazione in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità costituiscono valutazioni di merito amministrativo e sono, di massima, sottratte al sindacato del giudice, il quale non può sostituire il proprio giudizio a quello di graduazione degli interessi già operato dall'autorità procedente. Il sindacato giurisdizionale può quindi compiersi solo quando la valutazione discrezionale trasmodi in eccesso di potere, e cioè quando questa sia palesemente inficiata da illogicità, travisamento di fatti o, comunque, quando nell'operazione di graduazione degli interessi operata dall'amministrazione non si sia tenuto conto di tutti gli interessi coinvolti."

Cons. Stato Sez. IV, 26-10-2012, n. 5492

"Il merito della scelta relativa alla localizzazione di un'opera pubblica è sottratto al sindacato del giudice amministrativo, salvo profili di illogicità, travisamento e contraddittorietà, con la conseguenza che la P.A. non è tenuta a fornire al riguardo le specifiche ragioni della scelta di un luogo piuttosto che di un altro, rimanendo inibita al sindacato giurisdizionale sull'eccesso di potere ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione di interessi in conflitto alla valutazione che di essi sia stata già compiuta dall'organo competente, in quanto profilo attinente alla discrezionalità tecnica e, quindi, al merito dell'azione amministrativa, salvo che la scelta risulti manifestamente illogica o abnorme e tale vizio sia rilevabile prima facie (Conferma della sentenza del T.a.r. Emilia Romagna, Parma, 8 novembre 2011, n. 381)."

Cons. Stato Sez. IV, 23-04-2013, n. 2257

COMUNE DI LESSONA

SERVIZI TERRITORIALI

"Nella localizzazione dell'opera pubblica la P.A. non è tenuta a fornire le specifiche ragioni della scelta di un luogo piuttosto di un altro; rimane infatti inibita al sindacato giurisdizionale sull'eccesso di potere ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione di interessi in conflitto alla valutazione che di essi sia stata già compiuta dalla P.A., trattandosi di profilo attinente alla discrezionalità tecnica e, quindi, al merito dell'azione amministrativa, salvo che la scelta dell'Amministrazione sia manifestamente illogica e tale vizio sia rilevabile "prima facie" (T.A.R Campania Sez. V Napoli 3/12/01 n. 5144); pertanto, la mancata considerazione di un percorso alternativo nella costruzione di una variante a strada statale coinvolge aspetti rientranti nella discrezionalità tecnica ed il giudice amministrativo deve limitarsi a verificare che, nella graduazione di interessi operata dalla P.A., siano stati acquisiti e presi in considerazione tutti gli interessi coinvolti (T.A.R. Campania Sez. V Napoli 18/9/02 n. 5131)."

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 30-03-2011, n. 601

L'art. 16, comma 12, del d.P.R. 327/2001 prevede che: "L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4. ";

Pertanto, alla luce delle sopra riportate fonti, appare evidente come l'apporto partecipativo del privato espropriando al procedimento sia finalizzato esclusivamente al ricercare, di concerto con l'Amministrazione espropriante, la soluzione progettuale più idonea alla realizzazione dell'opera, evitando l'ablazione dei suoli privati solo laddove non necessaria;

Sempre che l'interesse pubblico alla realizzazione e fruizione dell'opera possa ugualmente venire realizzato mediante soluzioni alternative (comportanti dunque, eventualmente, modifiche progettuali ed interessamento di altri terreni, come previsto dal comma 12 dell'art 16 cit.), ferma restando comunque la totale discrezionalità della Pubblica Amministrazione nella decisione di realizzare l'opera e nella sua localizzazione, in virtù della superiorità dell'interesse pubblico alla realizzazione e fruizione dell'opera pubblica sull'interesse privato alla conservazione della proprietà privata;

IN RISCONTRO ALLE SUDDETTE OSSERVAZIONI SI FORMULA LA SEGUENTE CONTRODEDUZIONE

- è erronea l'affermazione che il progetto preveda un confine esistente con rientranze;
- la rientranza è prevista a seguito di esproprio, per seguire la posizione della cancellata esistente in corrispondenza del passo carraio, ed evitare la necessità di posare un cordolo di delimitazione del percorso, oltre il quale lasciare un'area di risulta di proprietà privata di dimensioni non significative e priva di una funzione propria, poichè esterna alla recinzione esistente;
- con l'acquisizione della rientranza sarà possibile uniformarne la pavimentazione a quella del percorso in progetto, senza discontinuità:

Pertanto, visto quanto esposto anche in premessa:

- si ritiene di confermare i contenuti del progetto, non accogliendo la richiesta di riduzione delle aree da occupare, vista la discrezionalità dell'ente in merito alla progettazione localizzazione dell'opera;
- si ritiene di accogliere la richiesta di prevedere la sostituzione del tratto di recinzione esistente in corrispondenza della curva con altra di medesima tipologia, precisando comunque che tale richiesta non è pertinente alla presente fase partecipativa, in quanto trattasi piuttosto di una richiesta di tipo indennitario, e la fase di determinazione della indennità verrà esperita successivamente, come previsto ex dpr 327/2001;

SERVIZI TERRITORIALI

- si ritiene di accogliere la richiesta di restituzione dei cordoli dell'aiuola esistente, precisando comunque che anche questa richiesta non è pertinente alla presente fase partecipativa, in quanto trattasi di una richiesta estranea alla progettazione e realizzazione dell'opera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Lorenzo VARESANO

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS 82/2005

Piazza G. Marconi 5 – 13853 LESSONA (BI) – tel. 015982861 fax. 015981164 p.e.c.: lessona@pec.ptbiellese.it – e-mail: uftec.lessona@ptb.provincia.biella.it